COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* .. 3, 4, 5, 6, 7, 8
CIANCIO ANTONIO 7
GRIPPO UGO, *Relatore* 3
LUCCHESI PINO 7

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3041) 8

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 8

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

GRADI ed altri: Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955) 8

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 8, 9

GRADI GIULIANO 9

PICANO ANGELO, *Relatore* 8, 9

SANTONASTASO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ».

Comunico che il gruppo di lavoro informale ha terminato i lavori. Pertanto invito il relatore ad esporci le conclusioni.

UGO GRIPPO, *Relatore*. Il gruppo di lavoro informale ha approvato un testo che tiene conto della proposta iniziale del Governo concernente le modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di adeguare la nostra legislazione alle disposizioni internazionali in materia di sicurezza dei trasporti di idrocarburi ed alle norme della convenzione conclusa a Londra il 2 novembre 1973.

Con emendamenti presentati dal Governo e dai gruppi si è cercato di migliorare il testo della legge con riguardo soprattutto al concorso della Guardia di finanza in materia di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e soccorso in mare; all'effettuazione degli studi ed indagini preliminari occorrenti per l'elaborazione del piano generale ed infine alla punibilità delle violazioni di versamento in mare.

Su tali emendamenti si è raggiunta l'unanimità, anche se talune modifiche sono state ritenute necessarie: mi riferisco in particolare al limite di sessanta unità, assunte a contratto, per l'avvio degli adempimenti previsti dalla legge, limite che è stato ridotto a 30 per biennio.

L'unico punto ancora in discussione concerne l'articolo 26, primo comma, della legge che prevede: « Sentite le regioni ed i comuni territorialmente interessati ».

Noi vorremmo sensibilizzare più concretamente l'istituto regionale attorno a questi temi per cui penso che un emendamento potrebbe essere proposto.

In conclusione, credo di interpretare il pensiero della Commissione sollecitando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo del disegno di legge che, a seguito dei lavori del gruppo informale, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 2, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere *a)* e *b)*, opera con il concorso della Guardia di finanza ed in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio ».

ART. 2.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro delle finanze, sono stabiliti il numero dei mezzi aeronavali della Guardia di finanza da mettere a disposizione dei centri operativi di cui ai precedenti commi, nonché le relative modalità di impiego per l'espletamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della presente legge ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione e l'acquisto o il noleggio o altre forme di utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche, di particolare manegevolezza e velocità, di aeromobili nonché i mezzi di trasporto e di rimorchio ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

ART. 5.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono soppressi.

ART. 6.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« All'espletamento del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 della presente legge concorre la Guardia di finanza, con i propri mezzi, secondo modalità e direttive che saranno emanate di intesa tra il ministro della marina mercantile ed il ministro delle finanze ».

ART. 7.

L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è così sostituito:

« ART. 16. — Nell'ambito del mare territoriale italiano e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di bandiera, di versare in mare, o causarne lo sversamento, idrocarburi, o miscele di idrocarburi, nonché altre sostanze nocive nell'ambiente marino, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

Per le aree, ricadenti negli spazi marini di cui al precedente primo comma, che presentano particolare sensibilità sotto il profilo della loro tutela ambientale, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, con propria deliberazione può stabilire norme più restrittive di quelle di cui al precedente primo comma – prevedendo ove necessario anche divieti assoluti di sversamenti – volte a garantire gli equilibri ecologici e a prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque di mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e come modificato dall'articolo 18 della presente legge, e le direttive del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

ART. 8.

L'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è così sostituito:

« ART. 17. — Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni ».

ART. 9.

L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 17 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Qualora il fatto sia stato commesso dal comandante della nave o con il concorso del proprietario e dell'armatore della nave, le pene di cui al precedente comma sono aumentate nei confronti dei soggetti stessi fino ad un terzo.

Per i reati previsti al primo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato ed alla condanna comminata ».

ART. 10.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono sostituiti dai seguenti:

« La consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori, enti o centri di ricerca, con particolare riferimento a quelli presenti nel territorio. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da 3 rappresentanti della pesca designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale maggiormente rappresentative, da 3 esperti, nonché da 2 membri del consiglio di amministrazione di cui al precedente comma, designati dal consiglio stesso.

Si prescinde dal parere del consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale – sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, fino a quando il consiglio stesso non sia stato istituito ».

ART. 11.

All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, terzo comma, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *i)* tre rappresentanti della pesca, designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale; ».

ART. 12.

Il punto *a)*, secondo comma, dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« *a)* sei in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, dell'ecologia designati dai rispettivi ministri ».

ART. 13.

All'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo il punto 20), aggiungere i seguenti:

« 21) Santa Maria di Castellabate;
22) L'Asinara;
23) Arcipelago della Maddalena-Caprera;
24) Isola di Dino;
25) Monte Conero ».

ART. 14.

La tabella XVII (Quadro A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 747, modificato dall'allegato B, legge 31 dicembre 1982, n. 979, è così sostituita:

« Quadro A - Dirigenti amministrativi

C	Dirigente generale	7	Direttore generale	7
D	Dirigente superiore . . .	9	Vicedirettore generale	7
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	2
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	25
		— 41		

ART. 15.

All'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, nelle more delle procedure di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad avvalersi nel limite massimo di 30 unità di personale assunto con contratti a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, scelto tra elementi di adeguata preparazione tecnico-professionale per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle delle qualifiche di:

a) tecnico biologo esperto in biologia marina;
b) assistente tecnico perito chimico;
c) agente tecnico meccanografo;
d) agente tecnico specializzato fotografo.

Il compenso per detto personale sarà determinato dal ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

ART. 16.

All'articolo 42 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

« Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro del tesoro, è altresì stabilita la misura dei compensi spettanti, per l'opera svolta, agli esperti partecipanti a commissioni o a comitati costituiti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ».

ART. 17.

Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente ulteriore articolo:

« ART. 43-*bis*. — Per l'effettuazione di studi, ricerche e indagini necessari per la

redazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'istituzione delle riserve marine di cui all'articolo 26 stessa legge, nonché in generale necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro della marina mercantile può avvalersi dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari ovvero, mediante convenzione di enti pubblici o società a partecipazione statale ».

ART. 18.

L'elenco « A » allegato alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

Il gruppo di lavoro informale ha altresì proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ».

Ritengo che su tale testo ci si debba pronunciare, ai fini dell'invio per il parere alle Commissioni competenti.

ANTONIO CIANCIO. Ritengo che il lavoro svolto dal gruppo informale sia approdato a risultati positivi: rimane però qualche riserva in ordine alle modifiche apportate alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Mi riferisco più specificamente alle assunzioni con contratto a tempo determinato che introducono, a nostro avviso, un criterio non giusto. Secondo noi occorre espletare nel più breve tempo possibile i concorsi: tuttavia, proprio per consentire agli organismi previsti dalla legge n. 979 un immediato avvio, ci dichiariamo favorevoli alla modifica apportata.

L'altra questione sulla quale sussiste ancora qualche riserva da parte nostra concerne il livello di intervento delle regioni e dei comuni territorialmente interessati all'istituzione delle riserve marine.

Ci sembra un punto importante per la ragione molto elementare che è difficile pensare di istituire riserve marine senza il pieno coinvolgimento delle regioni e dei comuni territorialmente interessati, tenendo anche conto delle caratteristiche delle coste italiane, densamente popolate e perciò centro di attività economiche molto intense. Appare perciò evidente l'esigenza di un coinvolgimento pieno delle popolazioni ai fini della definizione delle riserve e della regolamentazione di qualsiasi attività all'interno delle stesse; di qui, l'utilità di una norma che coinvolga più direttamente le regioni.

È stato fatto osservare – credo giustamente – che bisogna muoversi in modo tale da non bloccare la possibilità di istituire le riserve. A questo proposito preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 26 per stabilire che, previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati, entro 60 giorni dalla richiesta il ministro della marina mercantile possa procedere autonomamente all'istituzione delle riserve e chiedo che questa modifica sia inserita fin da ora nel testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciancio ha presentato il seguente emendamento all'articolo 10 del nuovo testo:

All'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, primo comma, sostituire le parole: « sentite le regioni ed i comuni territorialmente interessati » *con le seguenti:* « previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati entro 60 giorni dalla richiesta. Ove le regioni ed i comuni di cui sopra non provvedano, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente ».

10. 1.

PINO LUCCHESI. Poiché su questo problema abbiamo discusso a lungo senza trovare un accordo, devo dire che, ripensando alle esperienze accumulate in questi mesi, la proposta dell'onorevole Ciancio presenta probabilmente più risvolti positivi che negativi.

Il direttore generale (nella fase attuale né le regioni né gli enti locali sono stati tagliati fuori) riferiva sulle difficoltà incontrate per rispettare il dettato della legge e comunque recepire l'avviso delle regioni e degli enti locali.

L'immissione nella legge di una richiesta obbligatoria di parere apparentemente rischia, onorevole Pernice, di ritardare il

processo, ma di fatto, sulla base delle esperienze, può accelerarlo.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di un subemendamento all'emendamento proposto dall'onorevole Ciancio, teso in un certo senso a costringere le regioni e gli enti locali a rispettare i termini previsti.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchesi ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: « dalla richiesta », *aggiungere le seguenti:* « Ove entro tale termine il parere non venga espresso, esso deve ritenersi favorevole ».

0. 10. 1.

Pongo in votazione il subemendamento Lucchesi.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ciancio, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento Ciancio alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Propongo di sottoporre il nuovo testo del disegno di legge alle Commissioni I, III, IV e IX onde acquisirne i pareri.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie della Stato (3041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie della Stato ».

Comunico ai colleghi che, non essendo ancora pervenuti i pareri vincolanti delle Commissioni I e V, non siamo in grado di procedere nell'*iter* del disegno di legge n. 3041. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Gradi ed altri: Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gradi ed altri: « Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie della Stato ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

ANGELO PICANO, *Relatore.* Ricordo che avevamo sospeso l'esame della proposta di legge n. 1955, originariamente abbinata al disegno di legge n. 3041, con la riserva di effettuare una ulteriore verifica della copertura finanziaria del provvedimento. Considerato che nella legge finanziaria per il 1986, alla tabella B, nella indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente è stato incluso uno stanziamento per il 1986 di 22 miliardi nella stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da destinare alla voce « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 », ritengo che, qualora la Commissione modificasse opportunamente l'articolo 5 del provvedimento, potrebbe richiedere alla V Commissione bilancio, che a suo tempo si era pronunciata negativamente, l'espressione di un nuovo parere.

L'articolo 5 della proposta di legge dovrebbe essere modificato nel senso di prevedere che all'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato per il 1986 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo alla voce che ho prima indicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Picano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per il 1986 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

GIULIANO GRADI. Concordo con l'impostazione del relatore che ritengo rappresenti un indubbio passo avanti nella definizione del provvedimento. Mi chiedo però se non sia possibile integrare la proposta avanzata anche relativamente alla copertura per il 1985.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'onere relativo al 1985 credo che il problema si possa affrontare solo ricorrendo al fondo globale previsto in bilancio, e quindi alla possibilità per il ministro del tesoro di apportare le necessarie variazioni.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con la modifica proposta dal relatore sarà possibile venire incontro alle giuste esigenze dei pensionati delle ferrovie dello Stato, almeno per il 1986. Verrà poi esaminata la possibilità di concedere un recupero per il 1985.

PRESIDENTE. Questo impegno del reupero per il 1985 rappresenta un'aspirazione comune della Commissione che già si è espressa unanimemente in tal senso, per cui preghiamo il Governo di avanzare al più presto una qualche proposta.

Poiché sull'articolo 5 proposto dal relatore è necessario acquisire il parere della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Invierò immediatamente tale articolo alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Propongo, conseguentemente, di richiedere alla stessa V Commissione un nuovo parere sul provvedimento.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO